



# COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

Viale Vallecamonica, 2 25055 Pisogne

Tel. **0364/883011** - Fax: **0364/8830240**

C.F. - P.IVA : 00377510177

pec: [protocollo@pec.comune.pisogne.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.pisogne.bs.it)

E- mail: [info@comune.pisogne.bs.it](mailto:info@comune.pisogne.bs.it)

sito internet <http://www.comune.pisogne.bs.it>



## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE

*(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 22.03.2023)*

### Sommario

Art. 1 – Premessa .....	1
Art. 2 – Principi generali.....	2
Art. 3 – Soggetti .....	3
Art. 4 – Informativa .....	4
Art. 5 – Finalità dei sistemi e architettura degli impianti.....	4
Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati .....	6
Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati.....	6
Art. 8 – Diritti dell'interessato .....	6
Art. 9 – Accesso ai filmati. ....	7
Art. 10 – Sicurezza dei dati .....	8
Art. 11 – Cessazione del trattamento dei dati .....	8
Art. 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale .....	9
Art. 13 – Disciplinare .....	9

## Art. 1 – Premessa

1. Il Comune di Costa Volpino e il Comune di Pisogne hanno stipulato una convenzione per la gestione associata delle funzioni e relativi servizi di Polizia Locale che ha previsto di gestire in modo associato le funzioni e relativi servizi di Polizia Locale, costituendo il “*Corpo intercomunale di Polizia Locale dell’Alto Sebino*”, formato dagli Agenti e Ufficiali già appartenenti ai servizi di Polizia Locale dei Comuni convenzionati.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento, conservazione ed accesso dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell’ambito del proprio territorio dal Comune di Pisogne, nonché, all’interno del territorio di competenza nell’ambito territoriale dei Comuni convenzionati per la gestione in forma associata della Funzione di Polizia Locale, nei seguenti ambiti:
  - a. Sistema integrato di videosorveglianza per la Sicurezza Urbana;
  - b. Sistema integrato per la lettura delle targhe dei veicoli.
3. I suddetti sistemi di videosorveglianza sono da intendersi di tipo “*integrato*”, in quanto consentono la condivisione, integrale o parziale, delle immagini da parte di soggetti diversi attraverso l’utilizzo delle medesime infrastrutture tecnologiche nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei rispettivi compiti istituzionali.
4. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, ossia a distanza, mediante dei dispositivi di ripresa video, collegati ad un centro di controllo e coordinamento gestito direttamente dal Corpo di Polizia Locale, la captazione di immagini, e la loro eventuale analisi.
5. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
6. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale; si garantiscono, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico
7. Ai fini delle definizioni si deve fare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, nr. 196 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, nr. 101; dalle Linee Guida nr. 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board); dalla Direttiva (UE)

2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati; dal D.Lgs. 18 maggio 2018, nr. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; e al D.L. 20 febbraio 2017, nr. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, nr. 48, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

## **Art. 2 – Principi generali**

1. Ai sensi della vigente normativa in materia di Sicurezza Urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico per tutela della Sicurezza Urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal D.L. 14/2017, convertito nella Legge 18 aprile 2017 nr. 48, la quale all'Art. 4 è definita come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio da potenziare con accordi / patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza. Gli impianti di videosorveglianza installati o in corso di realizzazione dal Comune di Pisogne e dai Comuni convenzionati per la gestione in forma associata delle Funzioni di Polizia Locale, attengono in via principale alla tutela della Sicurezza Urbana, alla tutela di: sicurezza pubblica, patrimonio comunale, protezione civile, sicurezza stradale, tutela ambientale ed al presidio eventuale anche di ulteriori attività di polizia amministrativa. Si riassumono di seguito i principi per la gestione dei sistemi / impianti e per il trattamento dei dati:

- a) Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso infatti è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui i Comuni e il Corpo di Polizia Locale sono investiti.
- b) Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- c) Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate

insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti.

- d) Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la Sicurezza Urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

### Art. 3 – Soggetti

1. Per le immagini riprese e/o registrate nel Comune di Pisogne, titolare dei dati è il Comune medesimo. Per le immagini riprese e/o registrate negli altri Comuni convenzionati per la gestione in forma associata delle Funzioni di Polizia Locale titolare dei dati è il Comune convenzionato.
2. Designato al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza è il Comandante del Corpo di Polizia Locale. Il Comune, in qualità di titolare del trattamento, può impartire direttive e fornire indicazioni per la gestione ottimale della videosorveglianza. Potranno comunque essere individuati dal Comune ulteriori designati in ragione di necessità o esigenze specifiche.
3. I designati, al fine di ottemperare alla gestione ottimale della videosorveglianza:
  - a) individuano e nominano, con proprio provvedimento, gli autorizzati alla gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio;
  - b) adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
  - c) cura, di concerto con il DPO l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
  - d) dà agli autorizzati le istruzioni necessarie e vigila sul loro rispetto;
  - e) evade le istanze nei termini e con le modalità indicate nei successivi artt. 8 e 9;
  - f) evade, di concerto con il DPO, le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
  - g) comunica al più presto al titolare del trattamento ed al Data Protection Officer (DPO) eventuali violazioni dei dati personali, anche sospette, perchè possa ottemperare nei termini agli obblighi previsti e collabora all'adozione delle misure volte a contenere l'impatto di tali violazioni.
4. Gli autorizzati nell'ambito della gestione dei sistemi integrati di videosorveglianza per la Sicurezza Urbana e per la lettura targhe vengono nominati, in via principale, tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso il Corpo di Polizia Locale e/o presso le Forze di Polizia dello Stato, che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

5. L'amministratore di sistema è individuato nella persona del Comandante del Corpo, fatte salve ulteriori designazioni del Comune in qualità di titolare del trattamento.

6. Qualora il sistema di videosorveglianza o la sua manutenzione siano affidati ad una società esterna, questa opera come Responsabile del trattamento nel rispetto di uno specifico accordo per la protezione dei dati personali ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

#### **Art. 4 – Informativa**

I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli, nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente. A tal fine il titolare utilizzerà una informativa cosiddetta di "primo" e di "secondo" livello.

1. Quanto all'informativa di "primo livello", il titolare utilizzerà cartelli di avvertimento, posizionati prima dell'accesso nell'area monitorata, per dare una visione di insieme del trattamento previsto in modo facilmente comprensibile. Il cartello riporterà le informazioni più importanti, comprese quelle di maggior impatto per l'interessato, mentre l'informativa per esteso, cosiddetta di "secondo livello", verrà resa disponibile in luogo facilmente accessibile all'interessato, come il sito istituzionale dell'Ente, e dovrà contenere tutte le informazioni obbligatorie previste dall'Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

2. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

#### **Art. 5 – Finalità dei sistemi e architettura degli impianti**

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai comuni. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre Polizie Locali e delle Forze di Polizia dello Stato, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti.

2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- a) Alla tutela della Sicurezza Urbana, intesa, secondo la definizione del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 riformulata dall'Art. 4 del D.L. 20 febbraio 2017, nr. 14, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, nr. 48, come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, da potenziare con accordi o patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza;

- b) A svolgere attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché a rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia penale e di Polizia;
- c) A rilevare e controllare le targhe dei veicoli in transito attraverso telecamere in grado di leggere le targhe e trasformarle in una stringa alfanumerica, al fine di poter disporre di utili elementi per l'avvio di eventuali accertamenti connessi con la Sicurezza Urbana;
- d) Alla ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali ed eventuale accertamento di violazioni alle norme sulla circolazione stradale attraverso le immagini rilevate dagli impianti di videosorveglianza, anche del traffico urbano, ai sensi dell'Art. 13 della Legge 24 novembre 1981, nr. 689, rientrando dette immagini tra gli atti di accertamento idonei a ricostruire episodi, situazioni e comportamenti individuali, anche nell'ambito del procedimento sanzionatorio;
- e) A tutela della Protezione Civile e della Sanità Pubblica.

3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali, eventualmente munite di algoritmi di analisi video, metadattazione, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black list o altre banche dati, in grado di verificare in tempo reale i dati e/o la regolarità di un transito di un veicolo.

4. Il Comune di Pisogne promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, e dei veicoli in transito lungo i principali assi stradali di collegamento, in collaborazione con altri Comuni convenzionati. Il Comune di Pisogne accede alle proprie immagini, e previo eventuale accordo di contitolarità, a quelle dei Comuni convenzionati nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) Ciascun Comune manterrà la piena responsabilità dei propri impianti trattando i dati personali nel rispetto delle vigenti disposizioni;
- b) Ogni altra modalità o aspetto potranno essere specificati nel disciplinare di cui all'Art. 13 del presente Regolamento.

5. Il Comune di Pisogne promuove, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. I privati interessati assumono su di loro ogni onere per acquistare le attrezzature e renderle operative, con connessione al sistema centrale, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto pubblico, le mettono a disposizione dell'Ente a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa.

6. Il titolare del trattamento può dotarsi di body cam, dash cam, droni, telecamere riposizionabili (anche del tipo foto-trappola), altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo). Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno stabilite nel Disciplinare di cui all'Art. 13 e/o con apposito provvedimento del Comandante del Corpo di Polizia Locale.

7. Nel rispetto delle finalità previste dal presente Regolamento, dalle immagini di videosorveglianza potranno essere acquisiti elementi utili alla verbalizzazione di violazioni amministrative, nel rispetto delle vigenti normative e regolamenti.

## **Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relative alla protezione delle persone fisiche sono:

- a) Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente Art. 5 e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
- c) Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) Conservati per un periodo ordinariamente non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione, che può essere esteso fino a 90 giorni tenuto conto delle esigenze specifiche e documentate di indagine e di prevenzione dei reati, con particolare riferimento ai varchi lettura targhe.

## **Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati**

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza.

2. Le telecamere di cui al precedente comma, finalizzate alla tutela della Sicurezza Urbana, consentono, tecnicamente, riprese video a colori o in bianco/nero a seconda della tecnologia del relativo impianto, anche con utilizzo di appositi software, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate agli uffici del Corpo di Polizia Locale, e alle Sale operative delle Forze dell'Ordine ad esse connesse per il perseguimento dei fini istituzionali.

3. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'Art. 6. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, ove tecnicamente possibile, mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

## **Art. 8 – Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali e ai diritti degli interessati si richiama per i rispettivi ambiti di competenza il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, nr. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. Per esercitare i propri diritti l'interessato deve presentare apposita istanza scritta specificando, oltre alle proprie generalità e al motivo della richiesta, data, orario indicativo e luogo dell'evento, compilando il format scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Pisogne e trasmettendolo all'indirizzo: [protocollo@pec.comune.pisogne.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.pisogne.bs.it)

3. Il titolare del trattamento ottempera alla richiesta dell'interessato conformemente a quanto previsto per i rispettivi ambiti di competenza dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 18 maggio 2018, nr. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

4. Per l'eventuale rilascio della documentazione richiesta si rimanda allo specifico provvedimento dell'Ente in materia di costi di riproduzione.

### **Art. 9 – Accesso ai filmati.**

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento.

2. Ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al designato del trattamento dei dati competente entro 3 giorni dall'evento.

3. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.

4. Per finalità di indagine, è consentito solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria acquisire copia delle immagini in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta, qualora non abbiano accesso diretto alle immagini.

5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'Organo di Polizia Stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.

6. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'Art. 391 Quater c.p.p., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale, previo pagamento delle relative spese individuate con apposita Deliberazione della Giunta Comunale sulle tariffe di accesso ai documenti amministrativi.

7. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.



8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal designato del trattamento dei dati deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.

9. Possono essere divulgate, in casi eccezionali, immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato, al fine di non consentire l'identificazione dei soggetti.

## **Art. 10 – Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso un luogo appositamente individuato, al quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal designato al trattamento dei dati dal Titolare del Trattamento.

2. In particolare l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali ed a occasionali motivi istituzionali, tutti provvisti di specifico incarico e autorizzazione ai sensi del Reg. Ue 679/2016.

3. Il designato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

4. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli Organi di Polizia Locale ed alle Forze di Polizia Statali, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'Art. 57 del Codice di Procedura Penale.

5. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.

6. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

7. Gli autorizzati al trattamento sono dotati di proprie credenziali di autenticazione al sistema.

8. Il sistema conserva i dati di "log" per un periodo di sei mesi.

## **Art. 11 – Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali (art. 4 e ss. del Reg. Ue 679/2016), e dall'Art 2 del D.Lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento

dei dati personali da parte delle Autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

### **Art. 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli Artt. 77 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, dagli Artt. 37 e seguenti del D.Lgs 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 4, 5, e 6 della Legge 7 agosto 1990, nr. 241, è il Designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente Art. 3.

### **Art. 13 – Disciplinare**

1. La Giunta comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente regolamento, con propria deliberazione, adotta il "*disciplinare per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza*". Il disciplinare può individuare anche qualsiasi altro dettaglio, specificazione, regolamentazione della videosorveglianza nel rispetto del presente regolamento.

2. Il presente regolamento abroga il precedente.